



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 333-ORD/

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53, recante
“*Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare*”.

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Allegati: n. 4

Facendo seguito alla circolare prot. 333-ORD/4123 del 14 agosto 2025 – con la quale sono state illustrate le principali novità introdotte con riferimento al trattamento retributivo e all’istituzione delle nuove indennità economiche a favore del personale della Polizia di Stato contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53, di “*Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare*”, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2025 - Serie generale – si provvede, di seguito, all’illustrazione delle novità introdotte con riferimento agli **istituti di carattere normativo** applicabili al personale della Polizia di Stato.

Il decreto ha quale proprio **ambito di riferimento temporale il triennio decorrente dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024** e si applica al **personale della Polizia di Stato dalla qualifica di Agente sino a quella di Commissario capo**.

Ciò premesso, **gli istituti normativi oggetto d’intervento** sono i seguenti.

Congedo e riposo solidale **(Articolo 17)**

La disposizione in esame ha provveduto a sostituire quella contenuta nel comma 1 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, estendendo la platea dei congiunti che necessitano di cure costanti, in relazione alle particolari condizioni di salute in cui versano, a cui l’appartenente alla Polizia di Stato può prestare assistenza beneficiando del congedo solidale. In particolare, la fruibilità del congedo in parola è estesa per assistere le seguenti ulteriori categorie di soggetti:

- figli maggiorenni, anche se non conviventi;
- coniuge convivente, nonché il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76;
- genitori conviventi;
- genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall’azienda sanitaria competente per territorio o da struttura con questa convenzionata.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

La disposizione consente la cessione, in tutto o in parte, dei giorni di congedo ordinario spettanti e non ancora fruiti eccedenti le 4 settimane annue (20 o 24 giorni, in relazione all'articolazione dell'orario di servizio settimanale, rispettivamente, su 5 o 6 giorni), nonché delle 4 giornate di riposo di cui alla legge n. 937 del 1977, ad altro personale appartenente alla Polizia di Stato, che abbia la necessità di assistere una delle categorie di soggetti sopra indicate. Il limite di cedibilità è rimasto invariato in considerazione della persistente necessità di assicurare al personale un effettivo reintegro delle energie psico-fisiche, tenuto conto della specificità delle funzioni e dei compiti svolti.

Ai fini della cessione continuano ad applicarsi le modalità previste dall'articolo 22, comma 2, del d.P.R. n. 57 del 2022.

Al riguardo, si rappresenta che sono state predisposte tre schede in relazione alle diverse categorie di assistiti (**allegati nn. 2, 3 e 4**).

Tutela della genitorialità **(Articolo 18)**

La disposizione modifica l'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sostituendo la lettera d) e aggiungendo la lettera f-bis).

In particolare, la nuova disposizione, di cui alla lettera d) del comma 1, estende il beneficio dell'esonero dal turno notturno – in passato previsto solo per le situazioni monoparentali, ivi compresa quella del genitore unico affidatario – anche al genitore collocatario, nel caso di affidamento condiviso, nel rispetto dei termini del relativo provvedimento. Inoltre, eleva l'età del minore rispetto al quale è fruibile l'istituto, innalzandola da 12 a 14 anni.

Per quanto concerne la disposizione di cui alla lettera f-bis), si segnala che è stata introdotta la possibilità, a domanda e alternativamente per uno dei genitori, di ottenere l'esonero dal servizio notturno in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di assistere i figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura con essa convenzionata.

Congedo parentale **(Articolo 19)**

La disposizione in esame sostituisce l'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39. In particolare, estende il periodo di fruibilità del congedo parentale nella misura intera (pari al 100% della retribuzione), come regolato dalle disposizioni contrattuali (pari a 45 giorni interamente retribuiti nell'arco del periodo di utilizzabilità e nel limite annuale di 45 giorni di congedo straordinario), sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio, in luogo dei sei anni precedentemente previsti.

Inoltre, si prevede la facoltà per il personale di scegliere, alternativamente e ad ogni istanza, se fruire del congedo parentale come regolato dall'istituto contrattuale, che incide sul congedo straordinario di cui all'articolo 15 d.P.R. n. 395 del 1995, ovvero del beneficio



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

previsto dalla normativa primaria di cui all'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 151 del 2001, fermi restando i requisiti, anche temporali, previsti dalle rispettive disposizioni.

Con l'occasione, si sottolinea che, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo sindacale, la legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) e, in particolare, l'articolo 1, commi 217 e 218, ha ulteriormente esteso la previsione dell'articolo 34, comma 1, della legge 151 del 2001, stabilendo che *"Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all'80 per cento della retribuzione (...)"*.

La nuova formulazione del citato articolo 34, oltre ad innalzare in via definitiva il secondo mese di congedo parentale all'80% della retribuzione¹, aggiunge un ulteriore mese, sempre all'80%, mantenendo ferma la previsione secondo cui tale beneficio può essere fruito *"in alternativa fra i genitori"* ed entro i sei anni di vita del bambino.

In ragione del mutato quadro normativo, si sottolinea che il personale della Polizia di Stato, già destinatario di un trattamento di maggior favore per effetto di quanto stabilito dagli accordi contrattuali (45 giorni con retribuzione al 100%), può usufruire di un ulteriore periodo di congedo parentale di 15 giorni retribuito all'80% (in alternativa tra i genitori e se fruito entro i 6 anni del bambino) ai sensi della legge di bilancio per il 2024², al quale si aggiunge un periodo di altri 30 giorni all'80% (sempre in alternativa tra i genitori e se fruiti entro i 6 anni del bambino) per effetto della legge di bilancio per il 2025, fermi restando i limiti dei giorni complessivamente disponibili per la coppia genitoriale.

In ultimo, con il comma 2 della disposizione in esame, viene aggiunto all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, il comma 4-bis, con il quale si dispone che il periodo di assenza dal servizio per la malattia del figlio, previsto dall'articolo 47 del d.lgs. n. 151 del 2001, nella forma di miglior favore disciplinata dall'articolo 8, commi

¹ La norma previgente, infatti, disponeva che durante la fruizione del congedo parentale al genitore spettasse la remunerazione del secondo mese nella misura del 60%, elevata, solo per il 2024, all'80% della retribuzione.

² In occasione della novella introdotta dalla legge di bilancio per il 2023, che elevava all'80% solo un mese di congedo parentale, l'IGOP, infatti, si era espresso nel senso che *"...per effetto di quanto previsto dall'accordo sindacale recepito dal menzionato DPR n. 39 del 2018, anche il personale della Polizia di Stato è già destinatario di un trattamento di miglior favore, [per cui] si ritiene che, in ordine alla fattispecie prospettata da codesta Direzione, debba pervenirsi alle medesime conclusioni, con la conseguenza che, anche in questo caso, il beneficio di cui alla menzionata disposizione legislativa sia da ritenere assorbito dal più favorevole trattamento previsto in sede negoziale"*. Tale orientamento era stato confermato dal medesimo IGOP (nonché dal Dipartimento della funzione pubblica) anche in relazione al prolungamento del beneficio previsto dalla legge di bilancio per il 2024, con la conseguenza che la possibilità di percepire l'elevazione al 60% (80% per il solo 2024) della retribuzione era previsto per il personale della Polizia di Stato unicamente per un periodo massimo di 15 giorni, come evidenziato nella circolare di questa Direzione centrale n. 333-ORD/4149 del 23 settembre 2024.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3³ e 4⁴, del d.P.R. n. 39 del 2018, venga computato nell'anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi al congedo ordinario e alla tredicesima mensilità, come avviene per le Forze armate, in forza dell'articolo 14, comma 2, del d.P.R. n. 163 del 2002.

La norma rettifica, dunque, una sperequazione tra il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e quello delle Forze armate. Infatti, prima dell'intervento contrattuale, per il personale delle menzionate Forze di polizia, tali periodi non erano computabili ai fini del calcolo delle ferie e della tredicesima mensilità, sulla base di quanto previsto dall'articolo 34 del citato d. lgs. n. 151 del 2001.

Ora, invece, tali periodi (sia a retribuzione ridotta che senza retribuzione) vengono computati, oltre che ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, anche per la maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità spettanti nell'anno di fruizione del congedo parentale.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione rispetto all'attuazione delle disposizioni illustrate, segnalando che la presente circolare è consultabile sul portale "Doppiavela".

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Nisani
Ministero dell'Interno

8
Gen

³ "In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1".

⁴ "In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Allegato 1

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	<u>SEDE</u>
ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO	<u>SEDE</u>
ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ANTIDROGA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO- LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA SCIENTIFICA E LA SICUREZZA CIBERNETICA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA «VATICANO»	<u>ROMA</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorATO DI PUBBLICA SICUREZZA «SENATO DELLA REPUBBLICA»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorATO DI PUBBLICA SICUREZZA «CAMERA DEI DEPUTATI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorATO DI PUBBLICA SICUREZZA «PALAZZO CHIGI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorATO DI PUBBLICA SICUREZZA «VIMINALE»	<u>SEDE</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorATO ASSISTENZA, ATTIVITÀ SOCIALI, SPORTIVE E DI SUPPORTO LOGISTICO AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI CENTRI OPERATIVI PER LA SICUREZZA CIBERNETICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI E INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LADISPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E DI PERFEZIONAMENTO E DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO- LOGISTICI E PATRIMONIALI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI MOTORIZZAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI UFFICI DI COORDINAMENTO SANITARIO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE S.I.S.C.O.	<u>LORO SEDI</u>

e, per conoscenza

ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA- DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA CON FUNZIONI VICARIE	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PREPOSTO ALL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DI PIANIFICAZIONE	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA-DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
AI SIG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

Documento contenente categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Reg. UE n. 2016/679 e agli artt. 2-sexies e 2-septies del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.

SCHEMA RISERVATA AL MEDICO

(per la concessione del congedo e riposo solidale di cui all'articolo 22 del d.P.R. n. 57/2022, come modificato dall'articolo 17 del d.P.R. 53/2025)

Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua sezione, in stampatello o in forma dattiloscritta, in modo chiaro e leggibile, da parte del medico, di una struttura sanitaria pubblica o convenzionata, che ha in cura il figlio minore.

DATI ANAGRAFICI DEL FIGLIO MINORE

Cognome _____ Nome _____

Luogo di nascita _____ () Data di nascita _____

A seguito dell'analisi della documentazione sanitaria esibita dal genitore, della raccolta anamnestica effettuata con il supporto del genitore e dell'esame obiettivo, **SI ATTESTA** che il figlio minore, sopra indicato, necessita di cure costanti per le particolari condizioni di salute (barrare la casella corrispondente alla fattispecie riscontrata):

☐ **PERMANENTI** (si intendono stati di invalidità/minorazione/handicap certificati* non suscettibili di miglioramento - senza previsione di rivedibilità dalle Commissioni mediche competenti - di gravità tale da necessitare di cure con carattere di continuità e senza previsione di interruzione)

☐ **TEMPORANEE** (si intendono patologie/stati di invalidità/minorazione/handicap suscettibili di miglioramento di gravità tale da rendere il minore non autonomo, in rapporto all'età, nello svolgimento delle attività quotidiane e necessitare di cure con carattere di continuità, ovvero di richiedere il ricorso a terapie salvavita, ma con previsione di interruzione a breve/lungo termine)
per un periodo:

dal (giorno) _____ (mese) _____ (anno) _____
al (giorno) _____ (mese) _____ (anno) _____

* Indicare l'eventuale stato di invalido/minorato/portatore di handicap riconosciuto al figlio minore barrando la casella corrispondente (senza la diagnosi) precisando la presenza o meno di "rivedibilità":

- ☐ invalido ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
- ☐ beneficiario ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
- ☐ portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- ☐ cieco totale assoluto ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382;
- ☐ cieco con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382;
- ☐ sordo ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
- ☐ sordocecità ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107;
- ☐ minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e funzioni proprie della sua età e/o ipoacusici ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289.

☐ rivedibile in data _____

☐ non rivedibile

Luogo e data di rilascio _____

Il medico

(Firma del medico con codice regionale di identificazione)

(Timbro della struttura pubblica o convenzionata)

Documento contenente categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Reg. UE n. 2016/679 e agli artt. 2-sexies e 2-septies del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.

SCHEDA RISERVATA AL MEDICO

(per la concessione del congedo e riposo solidale di cui all'articolo 22 del d.P.R. n. 57/2022, come modificato dall'articolo 17 del d.P.R. 53/2025)

Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua sezione, in stampatello o in forma dattiloscritta, in modo chiaro e leggibile, da parte del medico, di una struttura sanitaria pubblica o convenzionata, che ha in cura il figlio maggiorenne, il genitore convivente, il coniuge convivente o il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76.

DATI ANAGRAFICI DEL FIGLIO MAGGIORENNE, DEL GENITORE CONVIVENTE, DEL CONIUGE CONVIVENTE OVVERO DEL CONVIVENTE DI FATTO AI SENSI DELLA LEGGE 20 MAGGIO 2016, N. 76

Cognome _____ Nome _____

Luogo di nascita _____ () Data di nascita _____

A seguito dell'analisi della documentazione sanitaria esibita, della raccolta anamnestica e dell'esame obiettivo, **SI ATTESTA** che (barrare la voce che interessa): il figlio maggiorenne () / il genitore convivente () / il coniuge convivente () / il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (), sopra indicato, necessita di cure costanti per le particolari condizioni di salute (barrare la casella corrispondente alla fattispecie riscontrata):

☐ **PERMANENTI** (si intendono stati di invalidità/minorazione/handicap certificati* non suscettibili di miglioramento - senza previsione di rivedibilità dalle Commissioni mediche competenti - di gravità tale da necessitare di cure con carattere di continuità e senza previsione di interruzione)

☐ **TEMPORANEE** (si intendono patologie/stati di invalidità/minorazione/handicap suscettibili di miglioramento di gravità tale da rendere la persona non autonoma, in rapporto all'età, nello svolgimento delle attività quotidiane e necessitare di cure con carattere di continuità, ovvero di richiedere il ricorso a terapie salvavita, ma con previsione di interruzione a breve/lungo termine)
per un periodo:

dal (giorno) _____ (mese) _____ (anno) _____
al (giorno) _____ (mese) _____ (anno) _____

* Indicare l'eventuale stato di invalido/minorato/portatore di handicap riconosciuto al figlio ovvero al coniuge convivente ovvero al convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, barrando la casella corrispondente (senza la diagnosi) precisando la presenza o meno di "rivedibilità":

- ☐ invalido ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
- ☐ beneficiario ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
- ☐ persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- ☐ cieco totale assoluto ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382;
- ☐ cieco con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382;
- ☐ sordo ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
- ☐ sordocecità ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107.

☐ rivedibile in data _____

☐ non rivedibile

Luogo e data di rilascio _____

Il medico

(Firma del medico con codice regionale di Identificazione)

Documento contenente categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Reg. UE n. 2016/679 e agli artt. 2-sexies e 2-septies del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.

SCHEDA RISERVATA AL MEDICO

(per la concessione del congedo e riposo solidale di cui all'articolo 22 del d.P.R. n. 57/2022, come modificato dall'articolo 17 del d.P.R. 53/2025)

Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua sezione, in stampatello o in forma dattiloscritta, in modo chiaro e leggibile, da parte del medico, di una struttura sanitaria pubblica o convenzionata, che ha in cura il genitore non convivente affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.

DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE NON CONVIVENTE AFFETTO DA PATOLOGIE GRAVI CHE RICHIEDONO TERAPIE SALVAVITA DOCUMENTATE DALLA AZIENDA SANITARIA COMPETENTE PER TERRITORIO O DA STRUTTURA CONVENZIONATA

Cognome _____ Nome _____

Luogo di nascita _____ (____) Data di nascita _____

A seguito dell'analisi della documentazione sanitaria esibita, della raccolta anamnestica e dell'esame obiettivo, **SI ATTESTA** che il genitore non convivente, sopra indicato, è affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata:

dal (giorno) _____ (mese) _____ (anno) _____
al (giorno) _____ (mese) _____ (anno) _____

Luogo e data di rilascio _____

Il medico

(Firma del medico con codice regionale di Identificazione)

(Timbro della struttura pubblica o convenzionata)